

REPERTORIO N.38893

N.2327 DELLA RACCOLTA

CONVENZIONE URBANISTICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantaquattro
 il giorno ventisette
 del mese di ottobre
 in Concorezzo, nell'Ufficio di Segreteria della Casa Comunale
 in Via Santa Marta

Avanti a me Dottor Umberto Ajello Notaio in Milano iscritto
 presso il Collegio Notarile di Milano senza l'assistenza dei
 testimoni per espressa rinuncia fattami dalle parti tra di
 loro d'accordo e col mio consenso

sono comparsi i signori:

- BRAMBILLA Alberto nato a Concorezzo il 21 novembre 1940 ivi
 domiciliato presso la Casa Comunale nella sua qualità di Sin-
 daco pro tempore nel Comune di Concorezzo.

- MAZZI MASSIMO, nato a Milano il 13 Gennaio 1957 e domici-
 liato in Trezzano sul Naviglio Via Giovanni XXIII n. 31, im-
 prenditore, in qualità di rappresentante della Immobiliare
 Sant'Alfredo S.r.l. con sede in Milano, Galleria Unione n. 3,
 iscritta presso la Cancelleria delle Società commerciali del
 Tribunale di Milano ai nn. 106059/2817/9 codice fiscale
 03551000155 munito dei necessari poteri per quanto oggetto
 del presente atto in forza della delibera 27 ottobre 1994
 dell'assemblea dei soci, il cui verbale per estratto certifi-
 cato conforme da me notaio in data odierna si allega al pre-
 sente atto sotto la lettera "A".

I componenti della cui identità personale io Notaio sono cer-
 to, premettono:

- che l'immobiliare Sant'Alfredo S.r.l. è proprietaria delle
 aree site nel territorio del Comune di Concorezzo, aventi una
 estensione complessiva di mq. 5437.69= (cinquemilaquattrocento-
 trentasette virgola sessantanove)

- che nel Catasto Terreni del Comune di Concorezzo, le aree
 suddette sono contraddistinte rispettivamente:

Foglio 15 (quindici) mappale 30 (trenta)

Foglio 15 (quindici) mappale 46 (quarantasei)

- che il vigente P.R.G. approvato dalla G.R. il 01.10.1991 e
 reso esecutivo il 11.12.1991; classifica le aree interessate
 in "Attrezzature collettive - standard comunali (F1)"

- che il progetto di lottizzazione cui è relativa la presente
 convenzione, risulta conforme alle previsioni contenute nel
 Programma Pluriennale di Attuazione del Piano Regolatore a-
 dottato dal Consiglio Comunale in data 8 ottobre 1991

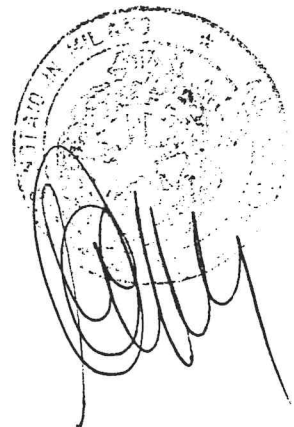
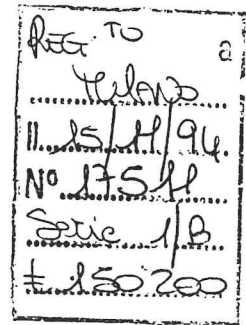
- che il Piano di Lottizzazione presentato risulta conforme
 alle prescrizioni:

-del P.R.G.

-del Regolamento Edilizio

-del Regolamento d'Igiene

-del programma Pluriennale di attuazione del P.R.G.;



- che su detto progetto di lottizzazione si è espressa favorevolmente la locale Commissione edilizia con parere emesso nell'adunanza del 16 febbraio 1993 n.5;=====

- che la lottizzante ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione:=====

- che sul progetto di lottizzazione e sulla presente bozza è intervenuta la prescritta autorizzazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1993 e 28 febbraio 1994 con deliberati n.111 e 24 regolarmente approvata dall'Autorità Tutoria;

- che l'area interessata dall'intervento non è assoggettata a vincolo idrogeologico;=====

- che per l'utilizzo a scopo edilizio dell'area, i lottizzanti hanno predisposto progetto di lottizzazione a firma dell'Arch. Brambilla Giorgio, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al numero 5068;=====

===== **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO** =====

tra il signor Brambilla Alberto, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Concorezzo e il signor Mazzi Massimo in qualità di rappresentante della Immobiliare S.Alfredo S.r.l.=====

con sede in Milano Galleria Unione n.3 denominato in seguito "lottizzante".=====

===== **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE** =====

Art. 1)=====

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.=====

Art. 2)=====

La lottizzazione delle aree indicate in premessa avverrà in conformità alle previsioni del Programma Pluriennale di Attuazione del P.R.G. vigente, in conformità alle norme di cui alla presente convenzione nonché in conformità alle previsioni delle tavole grafiche allegate che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.=====

Art. 3)=====

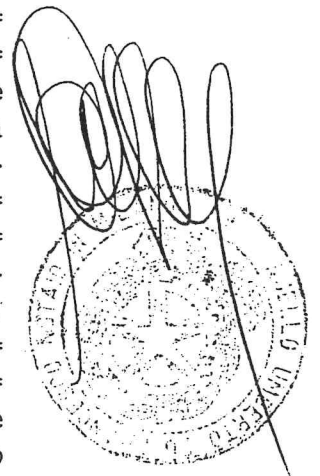
Il piano di lottizzazione interessa tutte le aree comprese nel perimetro bordato in colore "rosso" nell'estratto mappa catastale, alla scala 1:1.000=, allegato alla presente convenzione - vedi Tav.CQ/1.=====

Art. 4)=====

Il lottizzante allega alla presente convenzione copia autentica del titolo comprovante la piena proprietà dell'area, sotto la lettera "B"=====

Art. 5)=====

L'attuazione del piano di lottizzazione interessante le aree di cui al precedente articolo avverrà in un termine massimo di anni 10 (dieci) in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, ed in base alle norme attuative dello strumento generale di previsione urbanistica, di cui agli elaborati allegato -vedi TAV. CQ/2- che fanno parte integrante



e sostanziale del presente atto.=====

La tavola CQ/4 (ALLA SCALA 1:200 E 1:500) allegata rappresenta il planivolumetrico della lottizzazione; è corredata del calcolo dei volumi residenziali e commerciali da edificare reca indicazioni dei conteggi volumetrici globali dell'intero comprensorio lottizzato, nonché le altezze degli edifici e le loro destinazioni d'uso. La medesima tavola rappresenta la viabilità del comprensorio, nonché indicazioni delle aree destinate a parcheggio - verde pubblico primario e marciapiedi.

Art. 6)=====

Premessi che il vigente P.R.U.G. di Concorezzo nella "Zona F" e in particolare nel "Centro di quartiere" determina l'entità degli standards urbanistici nella misura di mq. 26.5= (ventisei virgola cinque) per abitante e per gli insediamenti a carattere commerciale nella misura del 100% (cento per cento) della superficie lorda di piano; giusto quanto previsto dalla Legge Regionale 51/75 e che l'incremento abitativo teorico (un abitante ogni 100 mc) determinato dal P.L. è di (mc 4.349,00/100) 44 (quarantaquattro) unità, ne consegue che la qualità di aree da destinare a standards è determinata come segue:=====

- parte residenziale=====

n.44 x 26,5 = mq 1.166,00=====

- parte commerciale=====

mq 2022,13 x 100/100 = mq 2.022,13=====

per complessivi = mq.3.188,13=====

Il lottizzante in relazione al disposto del Par. 1 V comma dell'articolo 28 della Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche, e L.R. del 12.3.1984, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto, a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente o ad asservire a servitù di uso pubblico al Comune di Concorezzo le aree destinate dal piano di lottizzazione per le opere di urbanizzazione secondarie:=====

a) - aree a verde, piazza e viali interni, aree attrezzate per i giochi, di mq. 2.135,61= da assoggettare servitù di uso pubblico e per le opere di urbanizzazione primarie;=====

b) - aree destinate a parcheggio, marciapiedi e viabilità esterna, di mq. 1.232,80= da cedere gratuitamente al Comune=====

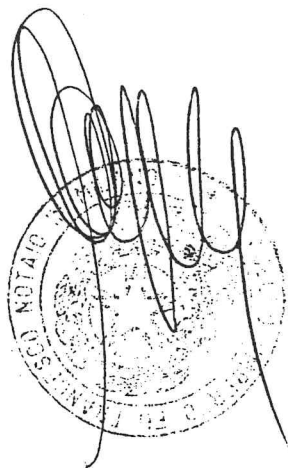
per complessivi mq 3.368,41= come meglio identificato nella tavola CQ/8:=====

Le aree verranno monetizzate secondo i seguenti criteri:=====

1)- Lire/mq 50.000= per mq. 2.135,61= di aree soprassuolo assoggettate a servitù di uso pubblico per complessive Lire 106.780.500= (centoseimilionisettecentoottantamila cinquecento)

2) - Lire/mq. 50.000= per mq. 1.232,80= di aree di sottosuolo asservite ad eventuale uso privato per complessive Lire 71.844.500= (settantunomilioniottoctotantaquattromila cinquecento).=====

La Società lottizzante monetizzando le aree a standard non cedute secondo le modalità sopraindicate, si riserva la fa-



coltà di utilizzare il sottosuolo degli spazi di cui alla lettera a) per ubicare autorimesse private, singole o collettive e depositi a servizio degli spazi commerciali.=====

La cessione di dette aree e delle opere di urbanizzazione sulle stesse realizzate avverrà dietro richiesta del Comune entro 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione, previo frazionamento da eseguirsi a propria cura e spese posteriormente al collaudo di tali opere, che sarà effettuato secondo le prescrizioni di cui all'articolo 7) seguente e comunque prima del certificato di abitabilità dei fabbricati.=

Art. 7)=====

Il lottizzante, in relazione al disposto del Par. 2 V comma dell'articolo 22 della Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo a realizzare tutte le opere mancanti di urbanizzazione primaria quota parte delle urbanizzazioni secondarie relative al comprensorio in oggetto e che funzionalmente collegano lo stesso alla viabilità comunale, e qui di seguito sommariamente descritte, indicate nelle TAV.CQ/4/5/7.=

a) La realizzazione della piazza antistante la Via Brambilla e degli altri spazi e vialetti interni pavimentati prevede la realizzazione di una massicciata di sottofondo di spessore pari a cm. 30 (trenta), ove non vi sia la soletta di copertura del piano interrato, caldana in calcestruzzo con annegamento di rete elettrosaldata, di spessore variabile in funzione del piano d'appoggio sottostante, strato di allettamento in sabbia vagliata, sottofondo di pavimento in malta di cemento, pavimento in lastre di beola, di spessore pari a cm. 2, il tutto seguito in modo conforme alle disposizioni comunali vigenti .=====

b) Gli spazi attrezzati per il gioco comprendono:=====

- un campo da gioco di dimensioni pari a m. 7,00x14.00 con pavimentazione in calcestruzzo con spolvero in granulato sferoidale di quarzo;=====

- aree attrezzate per il gioco dei bambini con fondo in sabbia vagliata.=====

c) Le opere relative al verde pubblico comprendono la stesura di coltura, con formazione di prato e messa a dimora di piante e cespugli che avranno garanzia di attecchimento di anni 1 (uno) dalla prima vegetazione.=====

Perimetralmente tali aree saranno recintate con inferriate in acciaio zincato con cancelli ad ante ai tre accessi per la chiusura del parco nelle ore notturne.=====

d) Opere relative a formazione di parcheggi lungo le sedi stradali e marciapiedi:=====

La costruzione dei parcheggi lungo la Via Brambilla, Via Roma e Via Monte Grappa comprenderà la formazione della massicciata con fondazione eseguita in materiale arido di spessore a fine rullatura cm. 30 (trenta) e conglomerato bitumoso tout-venant di spessore a fine rullatura di cm. 8 (otto).=====

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation. The signature is fluid and extends across the right side of the page.

Strato di usura eseguito con conglomerato bituminoso e pietrisco fillerizzato di cm. 2,5 (due virgola cinque) a fine rullatura. I marciapiedi avranno cordinatura in cls leggermente armato delle dimensioni di cm. 10/12x25x100;=====
sottofondo in materiale arido di cm. 30 (trenta) fondazione in cls a q.li 2 (due) di cemento R=325 (trecentoventicinque) di spessore pari a cm. 10 (dieci); manto di usura in conglomerato bituminoso e pietrisco di cm. 2 (due) a fine rullatura.=====

Il piano dei marciapiedi dovrà avere una pendenza verso il lato strada non inferiore al 2% (due per cento).=====

c) La fognatura è esistente sulle Vie Brambilla, Roma e Monte Grappa:=====

Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche della piazza e degli altri spazi interni è prevista una nuova rete fognaria collegantesi con la rete fognaria comunale in Via Remo Brambilla. I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche dei parcheggi dovranno essere opportunamente sifonati provvisti di chiusino in cemento e collegati alla rete principale di fognatura, con tubatura in PVC serie 302 (UNI 7443) di adeguato diametro.=====

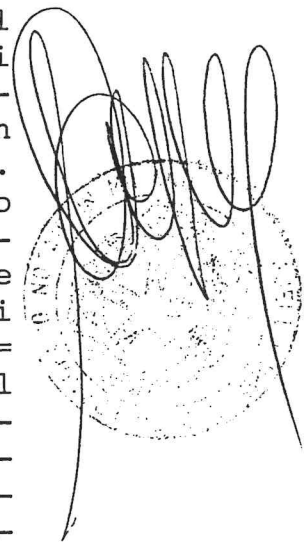
f) illuminazione:=====

L'illuminazione dovrà essere progettata in modo conforme alle normative ENPI-USSL di zona vigenti.=====

L'illuminazione sarà realizzata a mezzo corpi illuminanti su pali di altezza m. 2.50= circa con boccia di polycarbonato opalino.=====

Di tutte le opere citate nel presente articolo dovrà essere redatto il progetto esecutivo da sottoporre alla approvazione dell'Amministrazione Comunale. Tale progetto dovrà essere presentato contemporaneamente alla richiesta di concessione relativa ai fabbricati. Le opere di cui al presente articolo dovranno essere realizzate entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla stipula della presente e comunque prima del rilascio del certificato di abitabilità dei locali. I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà al collaudo in contraddittorio con un tecnico delegato dal lottizzante e dai loro aventi causa. Tutte le opere suddette, dopo la loro ultimazione e il loro collaudo favorevole, saranno cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale dietro richiesta della stessa e comunque non oltre il termine massimo di anni 3 (tre) dalla data di stipulazione della presente convenzione.=====

In relazione al disposto legislativo di cui in premessa del presente articolo, viene prodotta stima dei lavori di urbanizzazione dell'importo di Lire 457.864.527= (quattrocentocinquantasettemilioniottocentosessantaquattromilacinquecentoventisette); di cui Lire 294.442.217= (duecentonovantaquattromilioni quattrocentoquarantadue miladuecentodiciassette) per opere di urbanizzazione primaria e Lire 163.422.310= (cento-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation, and is partially obscured by the signature.

sessantatremilioniquattricentoventiduemilatrecentodieci) per opere di urbanizzazione secondarie.

Tali somme sono superiori a quello dovuto secondo le tabelle di calcolo degli oneri di urbanizzazione vigenti in questo Comune pari a:

Oneri di Urbanizzazioni primarie

Residenza mc 4349,00 x Lire 13.990 = Lire 60.842.510=

Commerciale mq 2022,13 x Lire 77.390 = Lire 156.492.640=

Totale = Lire 217.335.150=

Oneri per Urbanizzazione secondarie

Residenza mc 4349,00 x Lire 15.850 = Lire 68.931.650=

Commerciale mq 2022,13 x Lire 34.810 = Lire 70.390.345=

Totale = Lire 139.321.995=

Il vantaggio economico derivante all'A.C. è pertanto di lire 77.107.067= (settantasettemilionicentosette milasessantasette) per la urbanizzazione primaria e di Lire 24.100.315= (ventiquattromilionicentomilatrecentoquindici) per le secondarie.==

Art. 8)

Al rilascio delle concessioni edificatorie il lottizzante si impegna inoltre, ai sensi della L.R. n. 60 del 5.12.1977, al versamento all'atto del rilascio della concessione del contributo afferente al costo di costruzione nella misura vigente all'atto della richiesta della concessione stessa.

Art. 9)

Il lottizzante si impegna a provvedere alla manutenzione di tutte le attrezzature primarie e secondarie da cedere all'Amministrazione Comunale in base al precedente art.8 fino alla data in cui non interverrà la loro cessione al Comune.

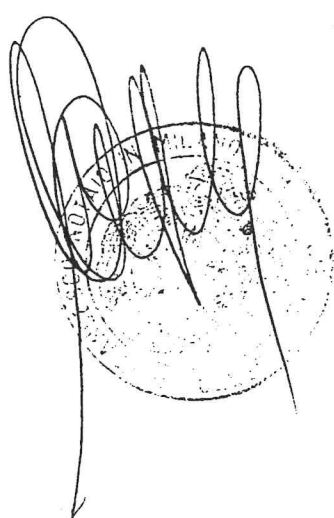
Si impegna inoltre a provvedere alla manutenzione di tutte le urbanizzazioni secondarie asservite ad uso pubblico in base all'art. 6.

Art. 10)

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di cui al precedente art.7 in sostituzione del lottizzante, rivalendosi sul medesimo nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando il lottizzante stesso non vi abbia provveduto tempestivamente e il Comune l'abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a tre mesi nonché nel caso di cui il Comune riscontri difformità riguardo i progetti approvati.

Art. 11)

Il lottizzante, sotto controllo dell'Ufficio tecnico Comunale, si obbliga a tracciare a proprie cure e spese gli allineamenti delle strade, la delimitazione delle aree pubbliche e quant'altro attiene al piano di lottizzazione per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, con la apposi-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is fluid and extends downwards from the stamp.

zione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata, con gli opportuni riferimenti e misure, sulla planimetria della lottizzazione.=====

Art. 12)=====

Il lottizzante in relazione al disposto del Par. 4, V comma dell'articolo 28 della Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche, a garanzia dell'esatto e pieno adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, presta fidejussione bancaria o assicurativa per Lire 457.864.527= (quattrocentocinquantesette milioni ottocentosessantaquattromilacinquecentoventisette), della quale il Comune di Concorezzo si avvarrà nel modo più ampio qualora ritenga il lottizzante inadempiente rispetto a una o più clausole della presente convenzione.=====

Art. 13)=====

Il lottizzante si impegna per sé e per i suoi aventi diritto a eseguire a proprie spese le opere necessarie per allacciare i costruendi edifici alle reti tecnologiche, tali opere saranno però eseguite a cura degli Enti preposti.=====

Art. 14)=====

Il lottizzante per sé e i suoi aventi causa da ampia e formale garanzia circa la perfetta esecuzione delle strutture e del solaio costituente il soprassuolo e lastrico solare della loro agibilità alla funzione e destinazione a piazza, viali e aree a verde pedonabile (calcolati con sovraccarico accidentale di Kg./mq. 350) impegnandosi ad intervenire in caso di guasti o ammaloramenti entro 30 (trenta) giorni dalla semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale; in caso di inadempienza da parte del lottizzante l'Amministrazione stessa è tenuta ad eseguire direttamente quanto necessario, addebitando all'Immobiliare o suoi aventi causa l'ammontare dei lavori eseguiti.=====

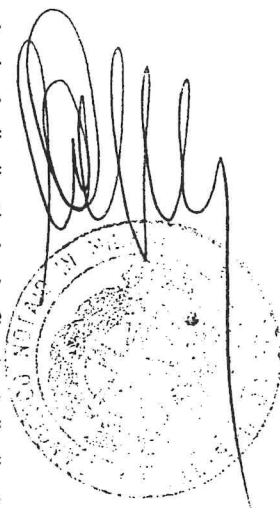
Art. 15)=====

La lottizzante o suoi aventi causa stipulerà con una primaria compagnia un'adeguata polizza a copertura dei rischi di distruzione delle strutture al piano interrato e della copertura costituente il lastrico solare, includendo nelle garanzie anche eventuali danni alle strutture pubbliche soprastanti che dovessero derivare in conseguenza di eventi distruttivi nelle autorimesse o nei depositi al piano interrato.=====

Art. 16)=====

In sede di attuazione del piano di lottizzazione oggetto della presente convenzione saranno consentite variazioni planivolumetriche a condizione:=====

- che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso art. 8 L.R. 14 del 12 marzo 1984)=====
- che gli edifici non modifichino in numero dei piani fuori terra;=====
- che l'altezza massima degli edifici non superi le previsio-



- ni di P.R.G. ivi compresi gli eventuali masardati;=====
- che la volumetria massima globale consentita e che la quantità delle aree destinate a uso pubblico non subiscano modifiche;=====
 - che le superfici destinate a verde primario e a parcheggio non vengano modificate;=====
 - che vengano garantite e rispettate le norme igieniche vigenti.=====

Art. 17)=====

Il lottizzante ai fini delle altezze interne dei locali soggetti all'autorizzazione di abitabilità si avvale di quanto stabilito dal D.M. del 05.07.1975 realizzando comunque i locali di abitazione con altezza netta interna non inferiore a mt. 2,70 e per i negozi non inferiore a mt. 3,20, fermo restando che ai fini dei computi relativi alla densità edilizia ed alla volumetria ammessa dallo strumento urbanistico generale vigente, si tiene conto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio medesimo.=====

Art. 18)=====

Il lottizzante, sia nella progettazione dell'edificio che nella sua costruzione, dovrà attenersi alle disposizioni della Legge n. 373 del 30 aprile 1976 relativa alle norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.=====

Nella progettazione dei singoli edifici dovranno pure essere rispettate le disposizioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche contenute nella Legge n.13 del 9.1.1989, nel D.M. n. 236/89 e nelle L.R. n. 6 del 20.02.89 e n. 76 del 22.12.1989.=====

Art. 19)=====

Il lottizzante o suoi aventi causa immetteranno le acque di scarico della lottizzazione nella fognatura comunale attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dagli enti competenti (USSL, Consorzio Alto Lambro) e nel rispetto del Regolamento Edilizio e della L.r. n. 62/85.=====

Art. 20)=====

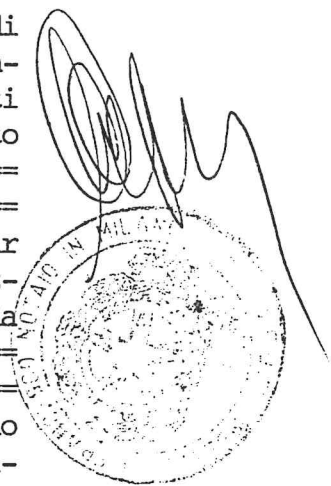
Il lottizzante o chi per esso si impegna a presentare o a far presentare per il parere della C.E. comunale e per l'autorizzazione del Sindaco, il progetto di ogni singola edificanda costruzione e di qualsiasi opera di urbanizzazione.=====

Art. 21)=====

Qualora il lottizzante e gli aventi causa e diritto procedano ad alienazione delle aree lottizzate potranno trasmettere agli acquirenti gli oneri di cui alla presente convenzione.== In caso diverso e nei casi di trasferimento parziale degli oneri riferiti, il lottizzante e i loro successori od aventi causa, restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti.=====

Art. 22)=====

La presente convenzione e relativi allegati, anche grafici,



di cui alla citata delibera di Consiglio Comunale e relativi allegati illustranti le caratteristiche degli insediamenti, ha valore vincolante per i lottizzanti e per il Comune.=====
Considerato quindi il termine ultimo per la realizzazione del Piano di Lottizzazione fissato in 10 (dieci) anni, il Comune si impegna in caso di future varianti che vorrà apportare allo strumento urbanistico o nel caso intendesse adottare un nuovo Piano Regolatore generale, a non mutare l'assetto urbanistico del presente Piano di Lottizzazione autorizzato, e si impegna ad inserirlo così come approvato, convenzionato e autorizzato.=====

Art. 23)=====

In base alle previsioni del programma Pluriennale di Attuazione del P.R.G. di cui in premessa si dà atto che non potranno essere richieste nel periodo di validità di detto Programma concessioni edilizie per una cubatura inferiore a quella prevista dal Piano di Lottizzazione.=====

La graduale esecuzione delle opere deve avvenire previa autorizzazione del Comune. Qualora la lottizzante non intendesse realizzare contemporaneamente l'intero complesso, ogni singola parte in cui verrà eventualmente suddiviso dovrà rispettare le proporzioni previste nella ripartizione delle destinazioni d'uso con un minimo di 3/5 di volumetria commerciale ed un massimo di 2/5 di volumetria residenziale.=====

Il rilascio delle concessioni edilizie relative ai singoli lotti è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria od all'impegno di esecuzione delle stesse prima dell'ultimazione degli edifici.=====

Art. 24)=====

La lottizzante si impegna a richiedere il rilascio della concessione di cui alla Legge n. 10 del 28.10.1977, per l'edificazione dell'edificio entro e non oltre un anno prima della scadenza della validità del P.P.A. vigente e successivi aggiornamenti e rinnovi.=====

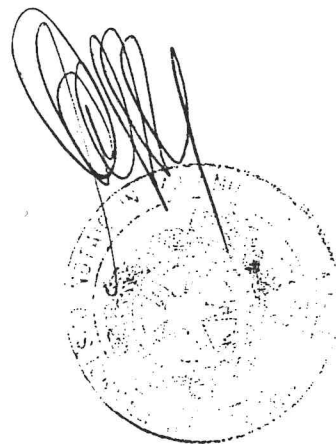
Rilasciata dal Comune la concessione, i tempi per l'inizio ed il termine dei lavori oggetto della concessione stessa, nonché eventuali rinnovi, sono quelli indicati nella Legge 28.01.1977 n. 10.=====

Art. 25)=====

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente Legislativa Nazionale, Regionale con particolare riferimento alla Legge 17.8.1942 n. 1150 e sue successive integrazioni e modificazioni, alla Legge Regionale 15.04.1975 n. 51, alla Legge 28.1.1977 n. 10, alle Leggi Regionali n. 60/61 del 1977 e n. 14/15 del 1984 nonché alla disciplina edilizia del Comune ed ogni altra normativa di Legge relativa alla materia in oggetto.=====

Art. 26)=====

Le parti contraenti in caso di mancata risoluzione pacifica di ogni controversia nell'interpretazione e nella attuazione



della presente convenzione definiscono le stesse alla risoluzione del T.A.R..

Art. 27)

Il lottizzante si impegna a trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano il vincolo di inedificabilità delle aree che nel P.L. allegato risultano libere da edificazione.

Art. 28)

Tutte le spese relative a conseguenti della presente convenzione nessuna esclusa, sono a totale carico del lottizzante, che chiede di usufruire di ogni possibile agevolazione fiscale prevista dalle vigenti leggi ed eventuali future.

Art. 29)

Le parti contraenti autorizzano la trascrizione della presente convenzione a loro reciproco favore a carico presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni eventuale diritto di iscrizione ipotecaria legale che potesse loro competere in dipendenza della presente convenzione.

Il tutto con esonero del Conservatore dei registri Immobiliari di Milano da ogni sua personale responsabilità al riguardo.

Art. 30)

Agli effetti della registrazione della presente convenzione le parti contraenti convengono che il valore globale della stessa è pari al costo delle opere di urbanizzazione interne alla lottizzazione, alla cessione dell'area a standard urbanistici.

Sono allegati alla presente i seguenti elaborati:

- Tavv. CQ/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
- Computo metrico estimativo
- Relazione Tecnica.

E richiesto io notaio ricevo questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me, da me letto ai comparenti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa fattami dai comparenti stessi.

Consta questo atto di sei fogli scritti su pagine ventuno intere e sulla ventiduesima sin qui.

F.TO ALBERTO BRAMBILLA

F.TO MASSIMO MAZZI

F.TO UMBERTO AJELLO NOTAIO (LT)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE OMESSI GLI
~~allegati~~
CONSTA DI PAGINE dieci //

MILANO, 27 marzo 1995

[Handwritten signature]





COMUNE di CONCOREZZO

Cod. Comune - 10972

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 111 DEL 20 DICEMBRE 1993 - Cod. 5.11.20

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "CENTRO DI QUARTIERE" DI VIA REMO BRAMBILLA

* * * * *

Il giorno di lunedì 20 dicembre 1993, alle ore 20.30, presso sala consiliare di VILLA ZOIA, convocati - in seduta ordinaria ed in prima convocazione - Con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione e' stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco, BRAMBILLA ALBERTO. Partecipa il Segretario generale, PIZZUTI SERGIO.

Presenzia il Sig. BERETTA ENRICO, Assessore esterno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

01. BRAMBILLA ALBERTO	02. GRASSI MATILDE
03. FOSSATI ARTURO	04. CAZZOLETTI SERGIO
05. BRAMBILLA ROBERTO	06. VILLA CLAUDIO
07. BRAMBILLA PAOLO M.	08. RONCHI FABRIZIO
09. SALA GIUSEPPE	10. BANDI GIUSEPPE
11. LISSONI EZIO	12. VILLA ALESSANDRO
13. ANDREONI GUIDO MARIA	14. PAROLINI ROBERTO
15. BERETTA ENRICO	16. BESTETTI PATRIZIA
17. SOGLIO GIANPIERO	18. VALAGUSSA ELIO
19. VALERA ANNA MARIA	20. BRAMBILLA LORENZO
21. BINDA PIETRO	22. SALA GIULIO
23. IPPOLITO IGNAZIO	24. CAMMAROTO SOSTINE
25. CATANIA PIETRO	26. VERDUCI SANTO
27. MERLO UMBERTO	28. TERUZZI EDOARDO
29. FUMAGALLI DANILO	30. SALVANESCHI CLAUDIO

sono ASSENTI o ASSENTI GIUSTIFICATI (ag) i Signori:

FOSSATI ARTURO (ag), BESTETTI PATRIZIA, SOGLIO GIANPIERO, VALAGUSSA ELIO, VALERA ANNA MARIA, BINDA PIETRO, IPPOLITO IGNAZIO, CAMMAROTO SOSTINE, SALVANESCHI CLAUDIO.

Membri ASSEGNATI 30, PRESENTI 21.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Si allontana il Consigliere Lissoni Ezio, in quanto interessato all'atto.

Sono pertanto presenti n. 20 Consiglieri.

ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "CENTRO DI QUARTIERE" DI VIA REMO BRAMBILLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco Presidente;

Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

Vista l'istanza presentata dall'IMMOBILIARE SANT'ALFREDO srl con sede in MILANO - Galleria Unione 3 - (prot. n. 3831 del 18.02.1992), tendente ad ottenere l'approvazione del Piano di Lottizzazione denominato "CENTRO DI QUARTIERE" di via Remo Brambilla, da attuare su un'area di loro proprietà;

Visto il vigente P.R.U.G. approvato con delibera di G.R. n. 13352 del 2.10.1991 e successive varianti;

Visto in particolare l'art. 34.1 TER - "CENTRO DI QUARTIERE" delle N.T.A. del vigente P.R.U.G. che detta prescrizioni edilizio-urbanistiche e norme tecniche speciali relative ad un'area del territorio Comunale, già destinata urbanisticamente a "Zona Omogenea F1 - Attrezzature Collettive Standard Comunali", delimitata a Nord da via Roma, a Sud da via Monte Grappa, ad Est da via Remo Brambilla e ad Ovest da un'area destinata urbanisticamente a "Zona Omogenea D1 - Artigianale Esistente" a sua volta prospiciente sulla via Monte Santo;

Visti i pareri tecnici del consulente urbanista dell'A.C., nonché estensore del vigente P.R.U.G., Ing. Riccardo COLOMBO di Rovellasca (CO), (prot. n. 16492 del 05.09.1991 e prot. n. 14134 del 14.06.93 entrambi agli atti), espressi in merito all'interpretazione nonché alle possibili modalità di attuazione delle norme prescritte dal suddetto art. 34.1 TER delle N.T.A., pareri esplicitamente richiesti sia da parte della Commissione Edilizia che dall'U.T.C.;

Tenuto conto delle previsioni del vigente Programma Pluriennale di Attuazione triennio 1991/1993, approvato con delibera C.C. n.82 del 8.10.1991;

Preso atto che, ai sensi della lettera c) comma 5° art. 1 della L.R. 12/03/84 n. 15, le volumetrie degli interventi edilizi previsti nel P.L. "CENTRO DI QUARTIERE" risultano parzialmente inserite nel suddetto P.P.A. a nome

del Sig. Aldo DI MARIA, in qualità di proprietario delle aree interessate;

Visto quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 1 della L.R. 15/84 che consente ai Comuni di approvare strumenti urbanistici attuativi non individuati nel P.P.A. vigente purchè ciò avvenga entro il periodo di validità dello stesso strumento urbanistico programmatico;

Vista altresì la richiesta d'inserimento nel 1° aggiornamento del P.P.A. 91/93 (non ancora predisposto dall'A.C. ma attualmente in fase di redazione) presentata dall'IMM. SANT'ALFREDO srl in data 30.10.1992 prot. 21286, in relazione all'incremento di volumetria determinatasi in fase di progettazione del suddetto P.L. "CENTRO DI QUARTIERE", seppur all'interno dei limiti planivolumetrici consentiti dalle vigenti norme del P.R.U.G.;

Visto l'art. 28 della L. 17.8.1942 n.1150, come modificato dall'art.8 della L. 765/67, che subordina l'autorizzazione comunale alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura dei lottizzanti che preveda:

- a) la cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria precisate dall'art. 4 della Legge 29.9.1964 n.847, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;
- b) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota a parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione;
- c) l'esecuzione delle opere di cui sopra entro il termine massimo di 10 anni dalla firma della convenzione;
- d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

Visto il comma a) dell'art. 12 della L.R. 05.12.1977 n. 60 che prevede la possibilità di stabilire nella Convenzione, in alternativa totale o parziale della cessione di aree da destinare a standard, che all'atto della stipula i lottizzanti possano corrispondere al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque per un importo non inferiore al costo d'acquisizione di altre aree da destinare a standard;

Visti gli elaborati di progetto del P.L. "CENTRO DI QUARTIERE", presentati in 1a istanza il 18.02.1992, successivamente integrati e corretti fino all'ultimo aggiornamento del 16.11.1993 prot. 25316, redatti dal professionista Arch. Giorgio BRAMBILLA con Studio in Agrate Brianza, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano col n. 5068;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia, espresso nella seduta n. 5 del 16/02/93;

Ritenuto il suddetto P.L. "CENTRO DI QUARTIERE" di via Remo Brambilla meritevole di adozione, in quanto risulta conforme alle previsioni e prescrizioni delle normative urbanistiche ed edilizie comunali, regionali e nazionali vigenti;

Visti gli artt. 1 e 2 della L.R. 12.3.1984 n. 14 che demandano alle Amministrazioni Comunali, dotate di P.R.G. approvato dopo l'entrata in vigore della citata L.R. 14/84, l'esclusiva competenza per l'approvazione dei Piani Attuativi;

Considerato quindi che tale procedura debba essere applicata per l'approvazione del P.L. "CENTRO DI QUARTIERE" di Via Remo Brambilla, in quanto il vigente P.R.U.G. è stato approvato nel 1991;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dei Comuni approvato con delibera C.C. n. 88 del 30.10.1991 e n. 110 del 18.12.1991;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica in merito alla regolarità tecnica della presente, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità della presente ai sensi dell'art. 53 L.142/90;

Si procede alla votazione in forma palese:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri astenuti n. 3 (Beretta Enrico, Fumagalli,
Brambilla Lorenzo)

Consiglieri votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

voti contrari nessuno;

Ai sensi della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

1) Di adottare il Piano di Lottizzazione denominato "CENTRO DI QUARTIERE" di via Remo Brambilla presentato dall'IMMOBILIARE SANT'ALFREDO srl con sede in Milano - Galleria Unione 3 - proprietaria dei terreni interessati dal progetto urbanistico, redatto dall'Arch. Giorgio BRAMBILLA di Agrate Brianza (MI) e costituito dai seguenti elaborati:

- Bozza di Convenzione;
- Relazione tecnica;

- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione;
Tav. 1 - estratto mappa 1:1.000;
Tav. 2 - estratto da P.R.G. vigente e P.P.A. 91/93
1:500/2.000;
Tav. 3 - planimetria di rilievo e conteggi superficie
terreno 1:200;
Tav. 4 - planivolumetrico conteggi 1:200/500;
Tav. 5 - pianta opere di urbanizzazione 1:200;
Tav. 6 - prospetto sezione Z - Z 1:200;
Tav. 7 - schema fognatura impianto illuminazione 1:200;
Tav. 8 - aree da cedere 1:500;
Tav. 9 - particolari aree da cedere 1:20;
Tav.10 - estratto carta I.G.M. 1:25.000;
Tav.11 - estratto carta tecnica regionale 1:10.000;
Tav.12 - aree da monetizzare al piano interrato 1:500;
- Scheda di controllo L.R. 14/84.

2) Di approvare lo schema della bozza di convenzione, composto da n. 32 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

3) Di approvare la Scheda Urbanistica di Controllo L.R. 14/84 debitamente compilata in ogni sua parte dall'U.T.C. e firmata dal Sindaco e dal Segretario Generale.

4) Di demandare al Sindaco, intervenuta l'esecutività della presente deliberazione, le incombenze relative alla pubblicazione del Piano di Lottizzazione di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 14/84, e le incombenze relative alla stipula dell'allegata convenzione una volta approvato definitivamente il Piano.

=====

Rientra in aula il Consigliere Lissoni Ezio, sono pertanto presenti n. 21 Consiglieri.

S.URB/F.P./M.M.



COMUNE di CONCÔREZZO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C. / C.C.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI LOTIZZAZIONE DENOMINATO
"CENTRO DI QUARTIERE" DI VIA REMO BRAMBILLA

ADOPTATA NELLA SEDUTA DEL 20.12.93 N. 111

- 1) Si esprime parere favorevole circa la regolarità
tecnica.
art.53 - 1° comma - L.142/90

Concorezzo, li 15.12.93



IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO *Caristica*

IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO *Francesco Paravati*

- 2) Si esprime parere favorevole circa la regolarità
contabile.
art.53 - 1° comma - L.142/90

Concorezzo, li

IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO

- 3) Si esprime parere favorevole circa la copertura
finanziaria.
art.55 - 5° comma - L.142/90

Concorezzo, li

IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO

- 4) Si esprime parere favorevole circa la legittimità.
art.53 - 1° comma - L.142/90

Concorezzo, li 15.12.93

IL SEGRETARIO GENERALE



Il presente verbale e' stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Branbilla Alberto



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Sergio Pizzuti

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

La presente deliberazione sara' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioe' dal 19.01.1994 al 01.02.1994.

Concorezzo, 19.01.1994



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Sergio Pizzuti

CONTROLLO/ESECUTIVITA':

La presente deliberazione, SOGGETTA A CONTROLLO PREVENTIVO, e' stata trasmessa al CRC, a norma dell'articolo 46 L. 142/90, come risulta dagli estremi della ricevuta annotata sul registro delle deliberazioni. Decorsi 20 GIORNI PER L'ESERCIZIO DI POTERE DI VERIFICA DEL C.R.C. - E' DIVENUTA ESECUTIVA _____ a tutti gli effetti di legge, VISTA LA DELIBERA DI CC N.24 del 28.2.94.

Concorezzo, 28 MAR. 1994

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Sergio Pizzuti



ASSEGNATA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

	DATA	UFFICIO	FIRME PER RICEVUTA
Concorezzo,	29 MAR. 1994	URB	
Concorezzo,	_____	_____	_____
Concorezzo,	_____	_____	_____
Concorezzo,	_____	_____	_____



COMUNE di CONCOREZZO

Cod. Comune - 10972

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 28 FEBBRAIO 1994 - Cod. 1.32. 0

OGGETTO: DELIBERA C.C. N.111 DEL 20.12.1993 RECANTE "ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "CENTRO DI QUARTIERE" DI VIA REMO BRAMBILLA" - RISPOSTA ALLA O.I. DELLA SEZIONE TERZA DEL CO.RE.CO. ATTI N. 4366 DEL 3.2.1994

* * * * *

Il giorno di lunedì 28 febbraio 1994, alle ore 20.30, presso sala consiliare di VILLA ZOIA, convocati - in seduta ordinaria ed in prima convocazione - Con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione e' stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco, BRAMBILLA ALBERTO. Partecipa il Segretario generale, PIZZUTI SERGIO.

Presenzia il Sig. BERETTA ENRICO, Assessore esterno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

01. BRAMBILLA ALBERTO	02. GRASSI MATILDE
03. FOSSATI ARTURO	04. CAZZOLETTI SERGIO
05. BRAMBILLA ROBERTO	06. VILLA CLAUDIO
07. BRAMBILLA PAOLO M.	08. RONCHI FABRIZIO
09. SALA GIUSEPPE	10. BANDI GIUSEPPE
11. LISSONI EZIO	12. VILLA ALESSANDRO
13. ANDREONI GUIDO MARIA	14. PAROLINI ROBERTO
15. BERETTA ENRICO	16. BESTETTI PATRIZIA
17. SOGLIO GIANPIERO	18. VALAGUSSA ELIO
19. VALERA ANNA MARIA	20. BRAMBILLA LORENZO
21. BINDA PIETRO	22. SALA GIULIO
23. IPPOLITO IGNAZIO	24. CAMMAROTO SOSTINE
25. CATANIA PIETRO	26. VERDUCI SANTO
27. MERLO UMBERTO	28. TERUZZI EDOARDO
29. FUMAGALLI DANILO	30. SALVANESCHI CLAUDIO

sono ASSENTI o ASSENTI GIUSTIFICATI (ag) i Signori:

LISSONI EZIO, IPPOLITO IGNAZIO, VERDUCI SANTO, MERLO UMBERTO, FUMAGALLI DANILO, SALVANESCHI CLAUDIO.

Membri ASSEGNATI 30, PRESENTI 24.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DELIBERA C.C. N. 111 DEL 20/12/1993 RECANTE "ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "CENTRO DI QUARTIERE" DI VIA REMO BRAMBILLA" : RISPOSTA ALL'ORDINANZA ISTRUTTORIA DELLA SEZIONE TERZA DEL CO.RE.CO. ATTI N. 4366 SEDUTA DEL 03.02.1994.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco Presidente;

Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

Richiamata la propria delibera C.C. n. 111 del 20/12/1993 con oggetto: "Adozione del Piano di Lottizzazione denominato CENTRO DI QUARTIERE di Via Remo Brambilla";

Vista l'Ordinanza Istruttoria (prot. 3553 del 16/02/1994), emessa nella seduta del 03/02/1994 atti n. 4366, con la quale la Sezione Terza del CO.RE.CO., ai sensi degli artt. 34 e 35 Legge Regionale 29/06/1993 n. 20, invitava il Comune di Concorezzo a fornire gli atti, i chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio in merito ai rilievi espressi che testualmente recitano:

- 1) Ritenuto necessario conoscere la misura delle aree a standard considerato che sia in relazione (A.3 e A.4) che nella Tav.8 allegata compaiono mq.totali 3.368,41 mentre nella scheda di controllo al punto 10.2 figurano mq. 5.504,02;
- 2) Conoscere l'importo della fideiussione prevista all'art.12 della Convenzione onde valutarne la congruità ai sensi dell'art.28 della Legge n. 1150 del 1942;

Ritenuto dover rispondere, entro i termini di legge ed in base ai predetti rilievi, come di seguito esposto:

1) Preso atto di quanto rilevato dalla Terza Sezione del CO.RE.CO. si modifica il dato complessivo di 5.504,02 mq., erroneamente riportato al punto 10.2 della SCHEDA DI CONTROLLO DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI L.R. 14/84, sostituendolo col nuovo dato corretto relativo l'entità delle aree a standard effettivamente reperite entro il perimetro del P.L., e corrispondente a 3.368,41 mq., rendendolo quindi congruente con le corrette indicazioni già riportate sia nella Relazione Tecnica (paragrafi A.3 e A.4) che nella Tav.n. 8 " AREE DA CEDERE", l'errore è consistito nell'avere ripetutamente sommato, in due fasi successive, lo stesso addendo di 2.135,61 mq., già compreso nella superficie complessiva di 3.368,41 mq., risultante dalla sommatoria tra l'area ceduta e l'area asservita (1.232,80 mq.+ 2.135,61 mq.);

2) Preso atto di quanto prescritto dall'art.28-5° comma, punto 4), della L.1150/42, sulla necessità di prevedere

"congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione", si ritiene congruo fissare in £.457.864.527= l'importo fideiussorio, inizialmente non indicato, da riportare nell'art. 12 della Bozza di Convenzione, corrispondente all'importo stimato, relativo le opere ed i lavori, delle urbanizzazioni primarie e secondarie previste dal P.L. "Centro di Quartiere" e da realizzarsi in loco;

Ritenuto necessario, di conseguenza a quanto suddetto, dover sostituire la SCHEDA DI CONTROLLO, a suo tempo trasmessa al CO.RE.CO., con una nuova SCHEDA DI CONTROLLO L.R.14/84, opportunamente ricompilata a cura dell'U.T.C. - SERVIZIO URBANISTICA, nonchè dover sostituire la BOZZA DI CONVENZIONE, a suo tempo allegata alla delibera C.C. n.111 del 20/12/1993, con una nuova BOZZA DI CONVENZIONE - VARIATA (prot.n.3918 del 21/02/1994), presentata dall'IMMOBILIARE SANT'ALFREDO S.R.L. di MILANO (intestataria del P.L. "Centro di Quartiere"), che recepisce all'art.12 il succitato importo fidejussorio, ai sensi dell'art.28 della L.1150/42;

Ritenuto opportuno e meritevole approvare le suddette sostituzioni di documentazione;

Visti gli artt. 45 e 46 della Legge 08/06/1990 n. 142;

Vista la Legge Regionale 29/06/1993 n. 20 ed in particolare gli artt. 34 e 35;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica in merito alla regolarità tecnica della presente, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità della presente ai sensi dell'art. 53 L.142/90;

Si procede alla votazione in forma palese;

Consiglieri presenti:	n. 24
Consiglieri astenuti:	n. 7
(i Consiglieri: Valagussa, Valera, Bestetti, Binda, Soglio, Brambilla Lorenzo, Beretta Enrico)	
Consiglieri votanti:	n. 17
Voti favorevoli:	n. 17
Voti contrari:	==

Ai sensi della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

Di rispondere, entro i termini previsti dall'art. 35 della L.R. 20/93, alla richiesta di fornire gli atti, i chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio, rilevati

nell'Ordinanza Istruttoria emessa dalla Sezione Terza del CO.RE.CO., atti n. 4366 della seduta del 03/02/1994 (prot. 3553 del 16/02/1994), in merito alla delibera C.C. n. 111 del 20/12/1993 recante l' "Adozione del P.L. denominato CENTRO DI QUARTIERE di Via Remo Brambilla", come di seguito esposto:

1) Preso atto di quanto rilevato dalla Terza Sezione del CO.RE.CO. si modifica il dato complessivo di 5.504,02 mq., erroneamente riportato al punto 10.2 della SCHEDA DI CONTROLLO DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI L.R. 14/84, sostituendolo col nuovo dato corretto relativo l'entità delle aree a standard effettivamente reperite entro il perimetro del P.L., e corrispondente a 3.368,41 mq., rendendolo quindi congruente con le corrette indicazioni già riportate sia nella Relazione Tecnica (paragrafi A.3 e A.4) che nella Tav.n. 8 " AREE DA CEDERE", l'errore è consistito nell'avere ripetutamente sommato, in due fasi successive, lo stesso addendo di 2.135,61 mq., già compreso nella superficie complessiva di 3.368,41 mq., risultante dalla sommatoria tra l'area ceduta e l'area asservita (1.232,80 mq.+ 2.135,61 mq.);

2) Preso atto di quanto prescritto dall'art.28-5° comma, punto 4), della L.1150/42, sulla necessità di prevedere "congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione", si ritiene congruo fissare in $\text{£.}457.864.527=$ l'importo fideiussorio, inizialmente non indicato, da riportare nell'art. 12 della Bozza di Convenzione, corrispondente all'importo stimato, relativo le opere ed i lavori, delle urbanizzazioni primarie e secondarie previste dal P.L."Centro di Quartiere" e da realizzarsi in loco.

Di approvare la sostituzione della SCHEDA DI CONTROLLO, a suo tempo trasmessa al CO.RE.CO., con una nuova SCHEDA DI CONTROLLO L.R.14/84, opportunamente ricompilata a cura dell'U.T.C. - SERVIZIO URBANISTICA, nonché la sostituzione della BOZZA DI CONVENZIONE, a suo tempo allegata alla delibera C.C. n.111 del 20/12/1993, con una nuova BOZZA DI CONVENZIONE - VARIATA (prot.n.3918 del 21/02/1994), presentata dall'IMMOBILIARE SANT'ALFREDO S.R.L. di MILANO (intestataria del P.L. "Centro di Quartiere"), che recepisce all'art.12 il succitato importo fidejussorio, ai sensi dell'art.28 della L.1150/42;

Di approvare la nuova BOZZA DI CONVENZIONE - VARIATA (prot.3918 del 21/02/1994), composta da n. 32 articoli, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Di approvare la nuova SCHEDA URBANISTICA DI CONTROLLO L.R. 14/84 debitamente ricompilata in ogni sua parte a cura dell'U.T.C. e firmata dal Sindaco e dal Segretario Generale, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Di demandare al Sindaco, intervenuta l'esecutività della presente deliberazione, le incombenze relative alla pubblicazione del Piano di Recupero di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 14/84, e le incombenze relative alla stipula dell'allegata convenzione una volta approvato definitivamente il Piano.

S.URB/FP



COMUNE di CONCOREZZO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA ~~C.C.~~ / C.C.

OGGETTO: DELIBERA C.C. N° 111 DEL 20/12/1993 RECANTE "ADOZIONE DEL P.L. DENOMINATO "CENTRO DI QUARTIERE" DI VIA RENO BRANBILLA": RISPOSTA ALL'ORDINANZA ISTRUTTORIA DELLA TERZA SEZIONE DEL CO.RE.CO. ATTI N° 4366 SEDUTA DEL 03/02/1994

ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 28-2-94 N. 24

- 1) Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica.
art.53 - 1° comma - L.142/90

Concorezzo, li 21/02/1994

IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO Urbanistica
Arch. Francesco Paravali
IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO

- 2) Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile.
art.53 - 1° comma - L.142/90

Concorezzo, li

IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO

- 3) Si esprime parere favorevole circa la copertura finanziaria.
art.55 - 5° comma - L.142/90

Concorezzo, li

IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO

- 4) Si esprime parere favorevole circa la legittimità.
art.53 - 1° comma - L.142/90

Concorezzo, li 28-2-94



SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale e' stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Brambilla Alberto



IL SEGRETARIO GENERALE .
dr. Sergio Pizzuti

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

La presente deliberazione sara' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioe' dal 07.03.1994 al 21.03.1994.

Concorezzo, 21.03.1994



IL SEGRETARIO GENERALE .
dr. Sergio Pizzuti

CONTROLLO/ESECUTIVITA':

La presente deliberazione, SOGGETTA A CONTROLLO PREVENTIVO, e' stata trasmessa al CRC, a norma dell'articolo 46 L. 142/90, come risulta dagli estremi della ricevuta annotata sul registro delle deliberazioni. Decorsi 20 GIORNI PER L'ESERCIZIO DI POTERE DI VERIFICA DEL C.R.C. - E' DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI, a tutti gli effetti di legge.

. Concorezzo, 28 MAR. 1994



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Sergio Pizzuti

ASSEGNATA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

	DATA	UFFICIO	FIRMA PER RICEVUTA
Concorezzo,	29 MAR. 1994	URB	
Concorezzo,	_____	_____	_____
Concorezzo,	_____	_____	_____
Concorezzo,	_____	_____	_____